

Pisa, lì 18.03.2019

Spett.le
**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI ALBERGHIERI
E DELLA RISTORAZIONE
"GIACOMO MATTEOTTI"**
in persona del Dirigente Scolastico
Via Garibaldi n. 194
56124 Pisa (PI)

Comunicazione trasmessa a mezzo
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
pirh01000d@pec.istruzione.it

UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE DI PISA
Via Pascoli n. 8
56125 Pisa (PI)

Comunicazione trasmessa a mezzo
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
usppi@postacert.istruzione.it

E p.c.

USR PER LA TOSCANA
Via Mannelli n. 113
50136 Firenze (FI)

Comunicazione trasmessa a mezzo
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:
drto@postacert.istruzione.it

Oggetto: **DECRETO DI DEPENNAMENTO CLASSI DI CONCORSO A026 – A027 – A031 – A032 – A037 DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO III FASCIA – TRIENNIO 2017/2020 – SPOLIDORO VITTORIO. RECLAMO ED ISTANZA DI CONCILIAZIONE EX ART. 135 DEL C.C.N.L. SCUOLA 2007.**

La presente in nome e per conto del Sig. Vittorio Spolidoro ([redacted])
[redacted] rappresentato, difeso ed assistito
dall'Avv. Paola Andreoni del Foro di Pisa ([redacted]) – Fax
050.556125 – Pec: paola.andreoni@pecordineavvocatipisa.it) ed elettivamente
domiciliato nel suo Studio in Pisa (PI), Via C. Maffi n. 5, per contestare quanto segue:

- il Reclamante ha presentato, in data 20.06.2017, Domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020, scegliendo come Scuola Capofila l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Giacomo Matteotti" di Pisa.
- A seguito della suddetta Domanda, sulla base dei titoli posseduti e degli incarichi già svolti, è stato attribuito al Sig. Spolidoro il punteggio di 39 per la Classe di Concorso A003, 39 per la Classe di Concorso A020, 45 per la Classe di Concorso A026, 39 per la Classe di Concorso A027, 39 per la Classe di Concorso A028, 39 per la Classe di Concorso A031, 39 per la Classe di Concorso A032, 45 per la Classe di Concorso A034, 39 per la Classe di Concorso A037, 39 per la Classe di Concorso A047 e 39 per la Classe di Concorso A060.
- Il Candidato è stato, quindi, iscritto nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020 delle 15 Sedi indicate dall'Aspirante nella Sezione C del Modello B, relativo alla scelta delle Istituzioni Scolastiche.
- Sulla base di tali Graduatorie il Docente ha sottoscritto con l'Istituto Tecnico Statale "G. Marconi" di Pontedera (PI), in data 03.10.2018, un Contratto di lavoro a tempo determinato per una supplenza di n. 12 ore settimanali per la Classe di Concorso A026 e durata dal 03.10.2018 al 30.06.2019.
- Tuttavia, in data 01.02.2019, il Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, Prof. Salvatore Caruso, ha emesso il Decreto n. 330 di depennamento del Prof. Spolidoro dalle Graduatorie di Istituto di III Fascia del Personale Docente per il Triennio 2017/2020, limitatamente alle Classi di Concorso **A026** Matematica, **A037** Tecnologie e Disegno Tecnico, **A031** Scienze degli Alimenti, "per i motivi di cui all'art. 9, comma 2° D.M. n. 374/2017 – mancanza del titolo di accesso" alle suddette Classi di Concorso.

- Con Provvedimento recante Prot. n. 0000881 del 02.02.2019, sempre a firma del Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, e a seguito della Dichiarazione presentata dal Reclamante, è stata successivamente disposta la temporanea sospensione del Decreto di esclusione dalla Graduatoria per la Classe di Concorso A026 "in attesa della risposta di corrispondenza delle discipline dell'Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria" alla quale il Preside aveva "inviato richiesta specifica".
- Ciò nonostante, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato e ancor prima di ricevere riscontro da parte dell'Università, con Decreto n. 333 del 06.03.2019, Prot. n. 0002042 del 07.03.2019, il Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, ha stabilito il depennamento del Prof. Spolidoro dalle Graduatorie di Istituto di III Fascia del Personale Docente per il Triennio 2017/2020, limitatamente alle Classi di Concorso **A026** Matematica, **A027** Matematica e Fisica, **A031** Scienze degli Alimenti, **A032** Scienze della Geologia e della Mineralogia, **A037** Tecnologie e Disegno Tecnico, "per i motivi di cui all'art. 9, comma 2° D.M. n. 374/2017 – mancanza del titolo di accesso" alle sopracitate Classi di Concorso.
- Il suddetto Provvedimento di esclusione è stato notificato al Reclamante, con email ordinaria, in data 07.03.2019.
- Con Decreto del 09.03.2019, Prot. n. 0001497 del 09.03.2019, il Preside dell'Istituto Tecnico Statale "G. Marconi" di Pontedera (PI), Prof. Pierluigi M. Robino, ha poi disposto, a seguito del sopraindicato Decreto di depennamento dalle Graduatorie di III Fascia, la risoluzione del Contratto a tempo determinato per una supplenza per la Classe di Concorso A026, sottoscritto dal Sig. Spolidoro in data 03.10.2018, dichiarando che tale Contratto avrebbe cessato di produrre i suoi effetti a far data dal 09.03.2019. Il Dirigente ha precisato, altresì, che il servizio prestato dal 03.10.2018 al 08.03.2019 sarebbe stato computato ai soli effetti economici.
- Infine, con Provvedimento del 14.03.2019, Prot. n. 0002358 del 15.03.2019, il Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa ha ordinato la rettifica del punteggio assegnato in sede di formazione delle Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020, a seguito della cancellazione del Candidato dalle Graduatorie per le Classi di Concorso individuate dal Decreto n. 333 del 06.03.2019 e, pur non avendo ancora ricevuto la risposta dall'Università di Pisa, ha convalidato i seguenti punteggi: da 39 a 33 per la Classe di Concorso **A003**, da 39 a 33 per la Classe di Concorso **A020**, da 39 a 33 per la Classe di Concorso **A028**, da 45 a 39 per la Classe di Concorso **A034**, da 39 a 33 per la Classe di Concorso **A047**, da 39 a 33 per la Classe di Concorso **A060**.
- L'Istante, tuttavia, era inserito nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia sin dal 2014 e aveva già prestato servizio a tempo determinato, per plurime supplenze, nel corso del Triennio 2014/2017. In

particolare, il Sig. Spolidoro aveva sottoscritto, in data 15.12.2015, il primo Contratto a tempo determinato per il conferimento di una supplenza di n. 6 ore settimanali per la Classe di Concorso A047 (ora A026) e durata dal 15.12.2015 al 30.06.2015, proprio presso l'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa.

- Ebbene, dal momento che l'art. 7, comma 5° del D.M. n. 717 del 05.09.2014 prevedeva espressamente che il Dirigente scolastico che conferiva la supplenza temporanea dovesse effettuare tempestivamente i controlli in merito alle dichiarazioni degli Aspiranti, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000, e che nessuna comunicazione da parte del Preside dell'Istituzione Scolastica interessata era pervenuta al Docente, né entro 30 giorni dal 15.12.2015, né successivamente, quest'ultimo aveva legittimamente confidato nel superamento positivo della fase obbligatoria di controllo e convalida prevista in occasione della prima supplenza accettata nel Triennio in corso.

- Egli, quindi, aveva continuato a svolgere altri incarichi, sottoscrivendo, sempre per la Classe di Concorso A047 (ora A026), nel Gennaio 2016, un Contratto a tempo determinato per il conferimento di una supplenza di n. 8 ore settimanali, presso il Liceo Statale "G. Carducci" di Viareggio (LU), e in data 20.10.2016, un Contratto a tempo determinato per il conferimento di una supplenza di n. 12 ore settimanali e durata dal 20.10.2016 al 27.10.2016, presso l'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa.

- Sempre confidando nell'esito positivo del procedimento di controllo e convalida effettuato in occasione del primo incarico assunto nel Triennio 2014/2017, il Reclamante ha poi compilato e presentato, in data 20.06.2017, la Domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020 e, in data 05.10.2017, ha sottoscritto con il Liceo Artistico "F. Russoli" di Pisa e Cascina (PI) un Contratto di lavoro a tempo determinato per una supplenza per la Classe di Concorso A034 di n. 8 ore settimanali e durata dal 05.10.2017 al 23.12.2017.

- Nuovamente, pertanto, trattandosi del primo incarico accettato nel Triennio 2017/2020, ricorreva l'obbligo dell'Istituzione scolastica che gestiva la domanda dell'Aspirante di effettuare i relativi controlli delle dichiarazioni presentate dal Candidato con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in applicazione dell'art. 8, comma 4° del D.M. n. 374 del 01.06.2017.

- Tuttavia, soltanto il 26.04.2018, ovvero oltre 6 mesi dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2017/2020 e oltre 2 anni e quattro mesi dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2014/2017, l'Istante riceveva, tramite email, una comunicazione da parte dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, con la quale si rilevava la presunta non conformità dei titoli dichiarati alle Classi di Concorso **A027, A031, A032 e A037** e si chiedeva al Candidato di effettuare una propria verifica delle suddette

materie.

- A ciò hanno fatto seguito i summenzionati, Decreto di depennamento n. 330 del 01.02.2019, limitatamente alle Classi di Concorso **A026**, **A031** e **A037**, ed il successivo Decreto di depennamento n. 333 del 06.03.2019 relativo alle Classi di Concorso **A026**, **A027**, **A031**, **A032**, **A037**, entrambi a firma del Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa.

- Si ritiene necessario osservare, infine, proprio per la rilevanza che la cronologia degli eventi ha avuto nella vicenda oggetto del presente Reclamo, che in data 22.02.2019 il Sig. Spolidoro ha ricevuto, da parte del Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, una comunicazione con la quale è stato informato che il 24.01.2019 un altro Candidato aveva presentato alla Scuola una richiesta di accesso agli atti relativa alla sua "Domanda di inserimento Graduatorie di III Fascia Classe di Concorso A026 Triennio 2017-2020".

Ebbene, sorprendentemente, dopo anni di inadempienza, soltanto **8 giorni dopo** tale richiesta di accesso, il 01.02.2019, è stato emesso un Decreto di depennamento, tra l'altro parziale, per le Classi di Concorso A026, A031, A037.

Quello successivo del 06.03.2019, infatti, riguardava cinque Classi di Concorso A026, A027, A031, A032, A037, quasi che le prime verifiche fossero state eseguite frettolosamente e non correttamente, ovvero non sul complesso delle situazioni dichiarate dall'Aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui Egli era risultato incluso (art. 8, comma 5° del D.M. n. 374 del 01.06.2017).

Il Reclamante ritiene l'esclusione dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio attualmente in corso, limitatamente alle Classi di Concorso A026, A027, A031, A032, A037, erronea ed illegittima, nonché lesiva dei suoi interessi per i seguenti motivi:

1. Violazione del Principio di affidamento.

Come già ampiamente esposto in narrativa, il Reclamante è stato inserito nelle Graduatorie Definitive di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia, sin dal Settembre 2014, per il Triennio 2014/2017 per le Classi di Concorso **A047** (ora **A026**), **A057** (ora **A031**), **A071** (ora **A037**), e, sin dal Settembre 2017, per il Triennio 2017/2020, per le Classi di Concorso **A026** (ex-A047), **A027** (ex-A049), **A031** (ex-A057), **A032** (ex-A011), **A037** (ex-A071).

La mancanza di contestazioni, sia in seguito alla stipula del primo rapporto di lavoro per il Triennio 2014/2017, decorrente dal 15.12.2015, sia in seguito al primo rapporto di lavoro per il Triennio 2017/2020, decorrente dal 05.10.2017, ha fatto sì che il Sig. Spolidoro confidasse nella bontà delle proprie Domande di Inserimento nelle Graduatorie Scolastiche presentate, rispettivamente, nel Giugno 2014 e nel Giugno

2017.

Tuttavia, giova ripeterlo, nessuna comunicazione né richiesta di verifica dei titoli era stata inviata al Candidato sino al 26.04.2018, ovvero oltre 6 mesi dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2017/2020 e oltre 2 anni e quattro mesi dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2014/2017, né alcun Provvedimento formale è stato assunto sino al 01.02.2019, ovvero oltre 15 mesi dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2017/2020 e oltre 3 anni dopo il primo incarico accettato nel Triennio 2014/2017!!! Ne consegue che il Decreto di depennamento n. 333 del 06.03.2019, Prot. n. 0002042 del 07.03.2019, emesso dal Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, è quanto meno affetto da tardività, con tutte le conseguenze che tale tardività ha comportato e comporterà.

Se i controlli (obbligatori!) fossero stati effettuati tempestivamente, la contestazione relativa alla presunta mancanza di titoli nelle Classi di Concorso **A047** (ora A026), **A057** (ora A031), **A071** (ora A037), sarebbe stata notificata al Candidato ad inizio 2016.

Inoltre, qualora essa fosse risultata fondata, il Docente, venuto a conoscenza della propria situazione, avrebbe avuto i margini di tempo (ben 17 mesi!) per sostenere gli esami necessari e presentare regolarmente la Domanda di Inserimento in Graduatoria per il Triennio successivo, senza dover subire gli attuali danni.

Ad oggi, infatti, in seguito al Decreto di depennamento summenzionato il Docente non subirà solo una rettifica del punteggio assegnatogli nelle altre Classi di Concorso, ma, se esso verrà confermato, il servizio prestato negli ultimi tre anni e mezzo nella Classe di Concorso A026 (ex-A047) verrà computato solo a fini economici e non giuridici.

Ciò, di fatto, non consentirà al Candidato di poter partecipare al Concorso riservato ai Docenti non abilitati con 3 anni di servizio, ovvero a coloro che, negli ultimi otto anni, abbiano svolto almeno 3 anni di servizio anche non continuativi, per i quali è previsto un percorso riservato e semplificato, in considerazione della pregressa esperienza maturata. Poiché per "anno di servizio" si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni, o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° Febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e poiché il Contratto stipulato il 03.10.2018 è stato risolto, a seguito del Decreto di esclusione, il 09.03.2019, la tardività del Provvedimento assunto dal Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, impedirà, sia se annullato, sia se confermato, la partecipazione del Sig. Spolidoro a tale Concorso.

Il Contratto a tempo determinato stipulato il 03.10.2018, infatti, aveva una durata prevista, al momento della sottoscrizione, fino al 30.06.2019 e, proprio tale incarico, avrebbe consentito al Sig. Spolidoro di maturare i 3 anni di servizio richiesti per poter accedere al Concorso riservato ai docenti non abilitati che, con altissima probabilità, verrà indetto nel giro di pochi mesi: il legittimo affidamento riposto dal Reclamante nel superamento positivo della fase obbligatoria di controllo e convalida prevista in

occasione della prima supplenza accettata sia nel Triennio precedente che nel Triennio in corso, ha causato e causerà, pertanto, danni significativi, e in parte irreparabili, alla sua carriera professionale.

2. Violazione del Principio di tempestività dei controlli della Domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia.

La contestata tardività delle verifiche effettuate dalla Pubblica Amministrazione, trova il suo fondamento giuridico, per il Triennio 2014/2017, nell'art. 7, comma 5° del D.M. n. 717 del 05.09.2014, il quale prevedeva espressamente che: *"All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso"*, e che tali controlli, ai sensi del comma 4° dovevano essere effettuati *"con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 2000"* e, pertanto, entro 30 giorni dalla richiesta.

Parimenti, per quanto riguarda il Triennio 2017/2020, l'art. 8, comma 4° del D.M. n. 374 del 01.06.2017, dispone che: *"In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445"*, controlli da effettuarsi entro 30 giorni e sul complesso delle situazioni dichiarate dall'Aspirante, per tutte le Graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

Nel caso di specie, il notevole lasso di tempo trascorso tra la stipula del primo Contratto a tempo determinato (15.12.2015) e l'emissione del primo Decreto di depennamento (01.02.2019) integra, pertanto, una violazione dell'obbligo di verifica tempestiva dei dati contenuti nella Domanda di inserimento nelle Graduatorie, che la Legge pone a carico dell'Istituzione Scolastica interessata. Posto che il Reclamante ritiene di aver correttamente richiesto l'inserimento per le Classi di Concorso A026, A032 e A037, ricorrono, quindi, gli estremi di un comportamento gravemente colposo da parte della Pubblica Amministrazione, per violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli.

3. Illegittimità del Decreto di depennamento relativamente alle Classi di Concorso A026, A032 e A037.

L'Ing. Spolidoro, come dichiarato sia nella Domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2014/2017, che in quella per il Triennio 2017/2020, è in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria Chimica – Vecchio Ordinamento, conseguita nell'Anno Accademico 2002/2003, in data 11.10.2002.

Si ritiene, pertanto, che il Decreto di depennamento del Reclamante dalle Graduatorie di Istituto di III Fascia del Personale Docente per il Triennio 2017/2020, n. 333 del 06.03.2019, Prot. n. 0002042 del 07.03.2019, a firma del Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa, sia illegittimo rispetto alle classi di Concorso A026, A032 e A037 per i seguenti motivi:

– Classe di Concorso A026

In ordine alla Classe di Concorso A026, sia per la Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 che per la Tabella A allegata al D.M. 259/2017, che per la Tabella A allegata al D.M. n. 39/98 e s.m.i. (Classe di Concorso A047), viene richiesto come Titolo di Accesso, il possesso della "Laurea in Ingegneria", con i seguenti vincoli:

a) *"se conseguita entro l'Anno Accademico 2000/2001, indipendentemente dal Piano di Studi seguito";*

b) *"se conseguita successivamente all'Anno Accademico 2000/2001 essa è titolo di ammissione purché il Piano di Studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico".*

In merito al requisito di cui alla lettera a), si osserva che, se è vero che il Reclamante è in possesso di una Laurea conseguita successivamente all'Anno Accademico 2000/2001, è altresì vero che il Piano di Studi di coloro che si sono laureati in Ingegneria – Vecchio Ordinamento entro l'A.A. 2000/2001 è identico a quello dell'Ing. Spolidoro che si è laureato nell'Ottobre 2002, ma con il medesimo Piano di Studi.

Se la selezione dei Candidati sulla base dei Titoli di ammissione ha, legittimamente, lo scopo di inserire nelle Graduatorie Docenti preparati dal punto di vista della formazione e degli esami sostenuti, non si comprende quale sia la *ratio* di un'esclusione basata esclusivamente su un criterio cronologico e non contenutistico.

Tuttavia, anche ritenendo non applicabile tale criterio e, quindi, comparando gli esami sostenuti con quelli richiesti sia dal D.P.R. n. 19/2016 e dal D.M. 259/2017, che dal D.M. n. 39/98 e s.m.i., si può rilevare la seguente corrispondenza:

Annualità Sostenute	Annualità Richieste (DM n. 259/2017 Tab A)
Analisi Matematica I	Analisi Matematica I
Analisi Matematica II	Analisi Matematica II
Fisica I (Nota 1)	Geometria I
Geometria e Calcolo Numerico	Geometria ed Algebra
Fondamenti di Informatica (Nota 1)	Geometria
Meccanica Razionale (Nota 2)	Algebra e Geometria

Nota 1. Questo esame è stato dichiarato equivalente in un precedente decreto di conversione dell'Università di Pisa.

Nota 2. Questo esame appartiene, per tipologia e codice (M07), agli esami di Matematica. Il suo programma, nell'anno in cui fu sostenuto, era costituito da elementi di studio, approfondimento e applicazione di Algebra lineare e Geometria Analitica.

Come esposto dal Sig. Spolidoro nella Dichiarazione inviata all'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa il 30.01.2019, infatti, dalla lettura della Tabella si può ricavare che, rispetto agli esami sostenuti, taluni sono esattamente corrispondenti a quelli richiesti dai Decreti Ministeriali sopraindicati, mentre i restanti sono stati valutati corrispondenti in base a precedenti pareri favorevoli delle Commissioni Didattiche dell'Università di Pisa.

Ed è proprio sulla base di tale Dichiarazione che il Dirigente scolastico aveva inizialmente disposto la temporanea sospensione del Decreto di depennamento del 01.02.2019 "in attesa della risposta di corrispondenza delle discipline dell'Università di Pisa – Facoltà di Ingegneria", ammettendo, di fatto, la propria incompetenza sul punto, per poi emettere successivamente il Decreto di esclusione del 06.03.2019, anche rispetto alla Classe di Concorso A026, pur non avendo ancora ricevuto tale riscontro dall'Università (cfr. Provvedimento del 14.03.2019).

– Classe di Concorso A032

In merito alla Classe di Concorso A032, sia nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 19/2016 (Classe di Concorso A032), che nella Tabella A allegata al D.M. n. 39/98 e s.m.i. (Classe di Concorso A011), è richiesto come Titolo di accesso "Lauree in Ingegneria Chimica", per cui il depennamento dalle Graduatorie risulta illegittimo.

– Classe di Concorso A037

Nella FAQ n. 33, pubblicata il 14.06.2017, il M.I.U.R. ha precisato che: "Per individuare il titolo di studio necessario all'inserimento in III Fascia, occorre consultare sul sito internet del MIUR, nell'apposito spazio informativo, il D.P.R. n. 19/2016 e le Tabelle allegate al D.M. 259/2017. Il principio generale è che queste normative non hanno carattere retroattivo. Per questa ragione, come precisa l'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 Maggio 2017, coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, erano in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 e s.m.i. devono far riferimento a quei titoli ivi previsti, e pertanto possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso (come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016) sulla base ed esclusivamente avvalendosi dei titoli posseduti ai sensi dei richiamati D.M. n. 39/98 e s.m.i. e D.M. n. 22/2005 e s.m.i.".

Ebbene l'attuale Classe di Concorso A037, corrisponde alla ex-Classe di Concorso A071 Tecnologie e Disegno Tecnico per la quale il titolo richiesto era: "Laurea in Ingegneria",

senza alcun vincolo temporale o di Piano di Studi e, pertanto, anche rispetto ad essa non sussistono motivi di esclusione dalle Graduatorie.

Tanto premesso, il Sig. Spolidoro Vittorio, come sopra rappresentato, difeso ed assistito

Reclama

1. Avverso l'esclusione dalle Graduatorie di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020, limitatamente alle Classi di Concorso A026, A032, A037 per presunta mancanza dei titoli di accesso per i motivi di cui all'art. 9, comma 2° D.M. n. 374/2017, disposta con Decreto n. 333 del 06.03.2019, Prot. n. 0002042 del 07.03.2019, a firma del Dirigente scolastico dell'I.P.S.S.A.R. "Giacomo Matteotti" di Pisa;

2. Avverso la rettifica del punteggio delle Classi di Concorso e ripristino della precedente posizione: 39 per la Classe di Concorso A003, 39 per la Classe di Concorso A020, 45 per la Classe di Concorso A026, 39 per la Classe di Concorso A028, 39 per la Classe di Concorso A032, 45 per la Classe di Concorso A034, 39 per la Classe di Concorso A037, 39 per la Classe di Concorso A047, 39 per la Classe di Concorso A060.

Chiede

a. che la S.V., per tutti i motivi esposti in narrativa, provveda al reinserimento dell'Ing. Spolidoro nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto per le Classi di Concorso A026, A032 e A037, formate nell'ambito territoriale della Provincia di Pisa per il Triennio 2017/2020, con ripristino e aggiornamento e convalida del punteggio attribuito a tutte le Classi di Concorso in sede di pubblicazione delle Graduatorie definitive di Circolo e di Istituto del Personale Docente ed Educativo di III Fascia per il Triennio 2017/2020;

b. l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. Scuola del 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della Legge 04.11.2010 n. 183, per i fatti ed i motivi già esposti. Si precisa che nel caso di esito positivo della conciliazione, la vertenza si intenderà conciliata con compensazione delle spese.

Con riserva di richiedere, in via giurisdizionale, in caso di mancato accoglimento della presente richiesta avanzata in via conciliativa, il riconoscimento, anche ai fini giuridici, degli incarichi svolti a partire dal 15.12.2015 per la Classe di Concorso A026, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Reclamante a causa dell'illegittimità del comportamento della Pubblica Amministrazione.

Con riserva di produrre la documentazione richiamata nel presente Reclamo.

Il sottoscritto Avvocato chiede che ogni successiva comunicazione sia inviata al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

- paola.andreoni@pecordineavvocatipisa.it.

Avv. Paola Andreoni

56126 PISA - VIA CARDINALE MAFFI N. 5 - TEL./FAX 050.55.61.25 - CELL.

EMAIL:

PEC: paola.andreoni@pecordineavvocatipisa.it